AVV. ROSSANA FRAU
V. A.M. Grancini, 8 - 20145 MILANO
Tel.: 0277297578 – 3479102204; Fax: 0299985672
Pec: rossana.frau@cert.ordineavvocatimilano.it

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

R.G. 16709/2012, Sez. VII, Dott.ssa Rossi

MEMORIA CONCLUSIONALE IN REPLICA

PER LA CONVENUTA

Astaldi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Rossana Frau

nel giudizio promosso da

- **Consorzio Quartiere Affari**, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Paolo Capè

attore

contro

- **Astaldi S.p.A.,** in persona del legale rappresentante p.t.

e contro

- **ASIO S.r.l.,** in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Carlo A. Rotili e Giuseppe Rusconi

convenute principali

nonché contro

- **SA-FER S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti Gaetano e Sabrina Pittalà

chiamata da Astaldi S.p.A.

- **Ediltecno Restauri S.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Olivo Rinaldi

chiamata da Astaldi S.p.A.

- **Alleanza Toro S.p.A., a mezzo della propria mandataria e procuratore speciale Generali Business Solutions S.c.p.A.** in

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Adriana Morelli

chiamata da Ediltecno Restauri S.r.l.

- **Ing. Clemente Schiatti,** con l'Avv. Avio Giacovelli

chiamato da Asio S.r.l.

e

- **Arch. Insurance Company (Europe) Limited,** in persona del legale rappresentante p.t., con gli Avv.ti David Marino e Andrea Luigi Pantaleo

chiamata da Ing. Clemente Schiatti

- **Ing. Bruno Finzi,** con l'Avv. Paola Scotti Camuzzi

chiamato da Asio S.r.l.

- **Allianz S.p.A.,** in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Giovanni Nicita

chiamata da Ing. Bruno Finzi

***

Nelle proprie memorie conclusionali, tutte le Parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni, senza introdurre nuovi argomenti difensivi. A mezzo del presente atto, quindi, si formuleranno delle brevi e conclusive repliche in relazione alle deduzioni svolte dai soggetti che hanno reiterato domande e/o eccezioni nei confronti di Astaldi.

***

1. Sulla decadenza e/o la prescrizione maturate a carico del Consorzio

Anche nella propria memoria conclusionale il Consorzio insiste nel richiamare l'art. 1669 c.c. quale fondamento giuridico della propria azione; tale norma esaurisce, quindi, l'ambito entro cui si è cristallizzato

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

il *petitum* dell'attore e ad essa il Giudice dovrà fare riferimento nel valutare l'eccezione preliminare di decadenza e/o prescrizione dell'azione, diffusamente dibattuta durante tutto il corso del giudizio.

1.1. Ciò detto, **il Consorzio non spende una sola parola sui tanti documenti che - sia singolarmente considerati, che valutati nella totalità dei loro contenuti seri, puntuali e convergenti - provano che la *scoperta* e la *prima denuncia* dei fenomeni di infiltrazione e spandimento d'acqua di cui è causa devono essere datate, al più tardi, nel 2006** (docc. 2 e 3 allegati alla II memoria Asio; ns. docc. 11 e 14quater; doc. 5 dell'Ing. Schiatti; docc. 8 e 10 del Consorzio). Decorrendo da tale momento il termine annuale di cui all'art. 1669, 2° co., c.c., ne discende l'inammissibilità dell'azione per intervenuta prescrizione (sul punto, diffusamente, v. ns. memoria conclusionale, pagg. 9/20).

A fronte di tali precise e molteplici risultanze documentali, nessuna eccezione è stata formulata dal Consorzio, che **non ha prodotto la benché minima controprova su tale pur decisiva questione**, malgrado il noto principio, tralaticiamente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, una volta eccepita dal convenuto la tardività della denuncia rispetto alla scoperta dei vizi, e/o la tardività dell'azione rispetto alla prima denuncia, **è onere dell'attore, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, dimostrare di aver denunziato i vizi e, poi, di aver esperito il giudizio nei termini di legge** (v., *ex multis,* Cass., sez. II civ., 16.6.2000, n. 8187; *Id.*, 29.11.1996, n. 10624; per una recentissima applicazione di tale principio cfr. Corte

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

d'Appello di Milano, III sez. civ., 5.3.2015 n. 1032, che richiama anche Cass. 21942/2013, Cass. 18125/2013, Cass. 12130/2008 e Cass. 13695/2007).

Il Consorzio, invece, non ha mai preso posizione, neppure nella sua comparsa conclusionale, sulla documentazione versata in atti a fondamento dell'eccezione di decadenza e/o prescrizione dai soggetti che esso ha indicato quali presunti responsabili dei danni; in particolare, il Consorzio **non ha eccepito alcunché riguardo alla propria lettera del 10.3.2006, contenente la formale denuncia dei vizi di cui è causa, né riguardo alla relazione tecnica del 15.2.2006, allegata alla citata lettera, redatta dall'Arch. Borgazzi Barbò su commissione del medesimo Consorzio** (docc. 2 e 3 allegati alla II memoria istruttoria di Asio).

L'attore continua, invece, a spostare artificiosamente in avanti nel tempo il momento della scoperta delle infiltrazioni, e lo fa evidentemente senza convinzione, posto che nella propria comparsa conclusionale esso afferma, ***ora***, di aver acquisito consapevolezza dei vizi solo in seguito alla redazione della perizia dell'Arch. Rossetti del 15.11.2010 allegata al ricorso per ATP (cfr. pag. 7 della conclusionale del Consorzio), mentre ***prima*** **aveva sempre sostenuto che fosse a tale scopo necessario esperire l'ATP**.

Tuttavia, la nuova prospettazione di controparte è ancor più inverosimile della precedente, in quanto implica che, contro ogni logica, la scoperta sia stata successiva alla denuncia dei vizi, contenuta (se non nella lettera del 10.3.2006) nella lettera del Consorzio in data 2.3.2010 (ns. doc. 4).

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

Di contro, basta leggere la relazione dell'Arch. Rossetti (all. E alla relazione dell'Ing. Albano) e la stessa relazione dell'Ing. Albano (pagg. 9, 10, 12, 15, 16, 53 e foto nn. 4, 8, 10, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80), per rendersi conto che, diversamente da quanto *ex adverso* dichiarato, **le infiltrazioni di cui è causa erano visibili, nella loro entità, natura ed eziologia, fin dalla presa in consegna del parcheggio** (vennero infatti denunciate in data 10.3.2006), e quindi **la *scoperta* dei vizi va datata fra il 2004 ed il 2006** (v., di nuovo, docc. 8 e 10 del Consorzio; ns. docc. 11 e 14quater; all.ti 2 e 3 alla II memoria istruttoria Asio; doc. 5 Ing. Schiatti). Conseguentemente, anche a voler per assurdo negare valore alla denuncia del 10.3.2006, prima ancora che la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 1669 c.c., sarebbe maturata a carico del Consorzio **la decadenza comminata dal primo comma dello stesso articolo.**

Da ultimo si osserva che se, come ora il Consorzio ammette, esso aveva piena contezza dei vizi già prima di esperire l'ATP, **è in radice escluso che questa iniziativa possa aver avuto effetto interruttivo, e tanto meno interruttivo-sospensivo, della prescrizione** (sul punto v. anche ns. I memoria istruttoria, pagg. 5-8).

Pertanto, è **in ogni caso tardiva l'azione ex art. 1669, proposta dal Consorzio con atto di citazione del 14.3.2012.**

1.2. Del tutto inconferente è la giurisprudenza richiamata sul punto dall'attore. Leggendo, infatti, per esteso le sentenze *ex adverso* citate (cfr.

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

pagg. 7-8 della memoria conclusionale di parte attrice), emerge quanto segue:

- Cass. 19483/2014 si riferisce ad un caso in cui, all'atto della denuncia, non risultava ancora chiaramente individuata la causa del vizio in mancanza dei necessari approfondimenti tecnici, per la cui acquisizione - si noti - **la giurisprudenza non prescrive affatto che si ricorra al Giudice, ben potendo il danneggiato – anzi essendovi, in principio, onerato – affidare gli accertamenti ad un perito di propria fiducia, come del resto il Consorzio fece già nel 2005-2006** (v., di nuovo, docc. 2 e 3 allegati alla II memoria istruttoria Asio); inoltre, nella citata sentenza il supremo Collegio afferma chiaramente che **l'onere della denuncia sorge prima dell'acquisizione della relazione tecnica, qualora, come nella specie, "*si sia in presenza di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini*".**
- Ancora più esplicita in questo senso, e del tutto controproducente per la difesa attorea, è Cass. 9966/2014, già richiamata dalla scrivente a fondamento dell'eccezione di inammissibilità dell'azione. Con questa sentenza, infatti, è stato **respinto un ricorso fondato proprio sulla tesi sostenuta dal Consorzio nel presente giudizio,** sulla base del principio secondo cui *"l'inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una*

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

eventuale azione del danneggiato. ***Non necessariamente nè automaticamente il decorso del termine è postergato all'esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi. (….) A fronte di un vizio che si è manifestato da subito in tutta la sua gravità, l'attore avrebbe avuto l'onere di compierne la denuncia entro l'anno, a pena di decadenza, e poi di intraprendere l'azione nell'anno successivo. Avendo egli atteso cinque anni, correttamente la corte d'appello ha accolto le sollevate eccezioni di decadenza e prescrizione***".

- Nello stesso senso hanno disposto Cass. 2460/2008, Cass. 1463/2008, Cass. 567/2005 e Cass. 4531/1986, come risulta dai passaggi che, paradossalmente, proprio l'attore riporta testualmente: in tali sentenze è stato, infatti, applicato il consolidato principio secondo cui il termine decorre, come già detto, ***non necessariamente*** **dal deposito della relazione peritale, ma dal giorno in cui l'asserito danneggiato** ***"consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera".*** E proprio in applicazione di tale principio, ad esempio, Cass. 2460/2008 **ha rigettato la tesi qui sostenuta dal Consorzio**, ritenendo corretta la sentenza di merito che aveva giudicato tardiva l'azione, in quanto *"l'art. 1669 c.c., prevede, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore, due ulteriori termini: uno di decadenza, per*

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla "scoperta" dei vizi o difetti, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere (Cass. 30 luglio 2004, n. 14561)."

E', infine, appena il caso di osservare che (diversamente da quanto crede il Consorzio) non è dalla *lunghezza* della perizia resa in esito all'ATP che si può desumere la *necessità* per il Consorzio di acquisirla per avere contezza dei vizi di cui è causa. Invece, proprio dai contenuti di detta relazione, che in questo corrispondono alle altre risultanze istruttorie, emerge che l'attore possedeva già da molto tempo una **qualificata conoscenza sia dei vizi che della loro gravità, nonché della loro possibile imputazione ad Astaldi**, tutti profili sinteticamente ma esaurientemente trattati già nella relazione peritale dell'Arch. Borgazzi Barbò del 15.2.2006 (sul punto v., più diffusamente, ns. memoria conclusionale, pagg. 8-21).

***

2. In subordine, nel merito

Quanto al merito della domanda, ove mai ad un giudizio di merito si possa per assurdo addivenire - vista non solo la piena fondatezza dell'eccezione di decadenza e/o prescrizione, ma anche la più volte segnalata **necessità di rimettere la causa sul ruolo per poter approfondire gli aspetti tecnico-fattuali aventi valore decisivo ai fini della decisione –** anche su questo punto le deduzioni svolte dal Consorzio si confermano prive di fondatezza sia fattuale che giuridica.

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

Del tutto inconferente, se non controproducente, è la giurisprudenza citata dal Consorzio a fondamento della pretesa sussumibilità dei vizi da esso contestati all'interno dell'art. 1669 c.c., anziché dell'art. 1667 c.c..

Infatti, leggendo per esteso i precedenti citati dal Consorzio (a pag. 4 della sua memoria conclusionale), risulta che:

- il caso deciso da Cass. 10533/2007 era assai diverso da quello che qui occupa, in quanto, a causa dei vizi denunciati, era stato necessario addirittura lo smantellamento di tutti i livelli di un solaio ed il suo completo rifacimento;
- nella predetta sentenza, come anche in Cass. 4692/1999, Cass. 81/2000, Cass. 117/2000, Cass. 11740/2003, Cass. 8140/2004, Cass. 21351/2005 e Cass. 3752/2007, viene precisato che l'art. 1669 si applica quando il vizio costruttivo "*pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile*", menomando apprezzabilmente la sua libera fruibilità, o quando il vizio abbia gravemente "*compromesso la funzionalità globale dell'opera*": tali circostanze non sono state dedotte, né tanto meno dimostrate dal Consorzio, che anzi ha prodotto documentazione da cui risulta che **in tutti questi anni il parcheggio è stato regolarmente gestito e sono stati incassati tutti i proventi della gestione** (docc. 8-10 del Consorzio);
- appare, invece, frutto di un errore la menzione di Cass. 1253/2013, che, in un caso analogo a quello che qui occupa, ha **accertato la corretta applicazione da parte del giudice di merito dell'art. 1667, anziché dell'art. 1669**, perché i vizi, seppur gravi, riguardavano una superficie "*che nel complesso incideva dal 3 al 9% rispetto a quella dei*

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

singoli locali interessati";

- anche Cass. 19868/2009 è del tutto inconferente, perché tratta di un caso in cui, pur essendo stata provata addirittura *"una situazione di pericolo di corto circuito del sistema e di improvvisa interruzione nell'erogazione dell'energia, di serietà tale da compromettere in concreto la regolare utilizzabilità del bene"* (ma non certo di questa natura ed entità sono i vizi lamentati dall'attore nel giudizio di cui è causa), il giudice di merito aveva comunque **escluso l'applicabilità dell'art. 1669**, mentre il ricorso per cassazione viene accolto solo con riferimento al difetto di motivazione della sentenza impugnata relativamente ad un punto di fatto decisivo (che le infiltrazioni fossero derivate dal successivo innalzamento della falda, anziché da errori costruttivi);
- Infine Cass. 2260/1998, come pure Cass. 117/2000, hanno ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c. in relazione ad infiltrazioni riconducibili a gravi carenze dell'impermeabilizzazione dovute ad evidenti vizi costruttivi addebitati al convenuto, mentre nella specie l'impermeabilizzazione del parcheggio è stata correttamente realizzata da Astaldi, come è risultato in esito all'ATP e come dimostra anche **la prova eseguita, con esito positivo, per misurarne la tenuta in vista del collaudo, subito dopo l'ultimazione dei lavori di Astaldi**. Infatti, nella relazione Politecnica avente ad oggetto detta prova, eseguita in data 27.11.2003 (doc. 5 dell'Ing. Schiatti), è scritto testualmente che ***"le opere oggetto dell'appalto sono state realizzate secondo la regola dell'arte senza apparenti, particolari, difetti di esecuzione***" (fatte salve alcune osservazioni riportate nella

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

relazione), mentre "***le infiltrazioni di acqua del solaio sovrastante***" - già allora visibili – ***"sono certamente dovute al cantiere tuttora in essere"***, il che esclude in radice il coinvolgimento di Astaldi nei fatti di cui è causa, come si confida di aver pienamente dimostrato attraverso tutti gli atti e documenti prodotti (cfr., da ultimo, ns. comparsa conclusionale, pagg. 4-6, 7, 26-35).

***

3. Sulla memoria conclusionale delle terze chiamate Ediltecno e Sa.Fer.

3.1. Ediltecno continua a sostenere la presunta nullità dell'atto di chiamata, di cui non le sarebbero ancora noti i motivi. L'eccezione sembra trascinarsi per pura inerzia difensiva, data l'assoluta chiarezza e completezza delle ragioni della chiamata svolte nell'atto di citazione, a cui si aggiungono gli ulteriori approfondimenti svolti da Astaldi nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. (v. memoria n. I, pagg. 15/21, e memoria n. II, pagg. 13 e 14).

In ogni caso, si ricorda che la domanda attorea si è comunque automaticamente estesa nei confronti dei terzi chiamati, con conseguente inutilità, prima ancora che infondatezza, dell'eccezione di Ediltecno.

Si rinvia per il resto alla ns. memoria conclusionale e alla documentazione ivi richiamata (v., in particolare, pagg. 30 e ss. della conclusionale, e doc. 6 del Consorzio), da cui risulta il **pieno coinvolgimento di Ediltecno nella causazione dei danni di cui è causa.**

3.2. Analoghe considerazioni possono valere relativamente alle difese

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

conclusionali della Sa-Fer, che continua a dichiararsi completamente estranea alla vicenda in quanto sostiene di "*non conoscere*" e di non aver avuto "*alcun rapporto diretto*" con le altre Parti, pur non avendo **mai negato di aver realizzato la Esselunga sopra la piazza N. Bobbio**, da essa in effetti costruita (cfr. ns. docc. 14, 14bis, 14ter, 14quater; doc. e 3 allegato alla II memoria Asio e doc. 5 Ing. Schiatti). Si deve quindi ancora una volta ricordare che, diversamente da quanto pretende controparte, non è necessaria la sussistenza di un rapporto contrattuale, e più specificamente di garanzia, o anche la semplice *conoscenza* fra il chiamante ed il chiamato, ma è sufficiente che il chiamante ritenga la causa "comune" al terzo, perché la vocazione in giudizio sia legittima (cfr. artt. 106 e 269, 1° co., c.p.c.).

Astaldi non ha, poi, mai affermato che Sa.Fer abbia partecipato alla costruzione del parcheggio: a quanto emerge dai documenti agli atti del processo, Sa.Fer ha realizzato la costruzione della Esselunga *dopo* l'ultimazione dei lavori affidati ad Astaldi, contribuendo a danneggiarli, ed **è questo innegabile presupposto di fatto che legittima la chiamata**. Si rinvia, comunque, anche in tal caso alle memorie ex art. 183, n. I (pagg. 17 e ss.) e n. II (pagg. 14 e ss.), nonché alla ns. memoria conclusionale (v., in particolare, pagg. 29/33) e alla documentazione ivi richiamata.

Si rileva, infine, l'assurdità della domanda di condanna per lite temeraria di Astaldi formulata da Sa.Fer, posto che Astaldi **solo per poter difendersi dalle ingiuste accuse rivolte nei suoi confronti dal Consorzio** ha dovuto estendere il contraddittorio alle imprese che, a sua

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

conoscenza, lavorarono sulla piazza Bobbio dopo l'ultimazione del parcheggio, danneggiandone il rivestimento.

E', invece, il Consorzio a dover essere condannato per lite temeraria (cfr. ns. conclusionale, pagg. 21/23). E comunque non è certo Astaldi a dover farsi carico delle spese di difesa sostenute dai chiamati, stante anche l'inspiegabile riserbo che il Consorzio e la sua dante causa Asio hanno sempre tenuto a fronte delle ripetute richieste di Astaldi di indicare i nomi delle imprese di costruzioni intervenute sulla piazza, per poter indirizzare correttamente la chiamata.

***

4. <u>In subordine, sulla necessità di riaprire l'istruttoria per definire la questione di merito, e sulla insussistenza del vincolo di solidarietà a carico di Astaldi</u>

In conclusione, ove mai si dovesse per assurdo addivenire alla decisione di entrare nel merito della controversia, ferma la necessità di riaprire in tal caso l'istruttoria per gli indispensabili ulteriori accertamenti tecnici e fattuali (cfr. ns. conclusionale, pagg. 23 e ss.), nessun addebito potrebbe essere mosso a carico di Astaldi.

Qualora quest'ultima fosse – per ipotesi assurda – ritenuta in parte responsabile dei danni lamentati dal Consorzio, non potrebbe comunque essere condannata solidalmente con gli altri convenuti, stante l'assoluta indipendenza, in termini di natura e grado della eventuale colpevolezza, nonché di contributo causale della condotta, rispetto alle condotte degli altri responsabili.

Ciò risponde ad insopprimibili principi di giustizia, eguaglianza

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

sostanziale ed equità, a cui deve essere ovviamente ispirata l'interpretazione dell'art. 2055 c.c., impropriamente richiamato dall'attore.

Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dal Consorzio (pagg. 10-11 della sua memoria conclusionale), vale il consolidato principio giurisprudenziale di cui ha fatto, ad esempio, applicazione **Cass. 12392/2004, riformando la sentenza di merito che aveva erroneamente statuito per la responsabilità solidale dell'appaltatore con tutti gli altri soggetti giudicati responsabili,** giacché a carico dell'appaltatore erano stati ingiustamente posti tutti i danni, anche quelli verificatisi in epoche precedenti e successive all'affidamento dei lavori, e dipendenti da condotte non prevedibili da parte dell'appaltatore, a cui il medesimo non aveva potuto obiettivamente contribuire. "*In tale situazione di **distinte ed autonome condotte (...), ciascuna con efficienza causale esclusiva in relazione al danno cagionato nel periodo in cui l'immobile era nella custodia esclusiva dell'uno o dell'altro***", la Cassazione ha quindi precisato che, in base alla corretta esegesi della norma di cui all'art. 2055 c.c., "***ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorchè apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di contitolarità passiva nel debito e non si fa luogo a solidarietà***".

*****

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03

Anche alla luce di tutte le suesposte deduzioni, dunque, richiamati ancora una volta tutti i precedenti scritti difensivi e la documentazione prodotta, ed eccepita tuzioristicamente l'inammissibilità di eventuali nuove domande o difese che fossero *ex adverso* formulate per la prima volta nella memoria di replica, rispettosamente si insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Con osservanza

Milano, 21 ottobre 2015 Avv. Rossana Frau

Firmato Da: ROSSANA FRAU Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 122a03